ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/78/CE RELATIVA ALLA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 21

Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità

Se l'ISVAP accerta che taluni elementi costitutivi del margine di solvibilita' di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata, diversi da quelli di cui all'articolo 20, non siano effettivamente trasferibili all'impresa di cui si calcola la solvibilita' corretta, tali elementi possono essere considerati ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa controllata o partecipata. Nel caso in cui un'impresa controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilita' corretta abbia sede legale in un altro Stato membro si applicano le disposizioni dell'articolo 38, comma 1.

Versione in vigore dal 24 giugno 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo
Estremi	Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
Titolo	IV — Disposizioni relative al calcolo della solvibilità corretta
Capo	II — Criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-239-2001/art-21-trasferimento-degli-elementi-costitutivi-del-margine-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

solvibilita/versione/0